



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI PUBBLICI

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 29/07/2014

INDICE

ART. 1	Finalità
ART. 2	Uso delle strutture
ART. 3	Divieti
ART. 4	Manutenzione dei parchi gioco e dei giardini
ART. 5	Vigilanza e osservanza del regolamento
ART. 6	Uso eccezionale dei parchi gioco e dei giardini
ART. 7	Sanzioni
ART. 8	Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parchi gioco per bambini dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico-ricreative.

L'obiettivo dell'Unione è di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi gioco, nonché di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco e il decoro dei giardini e delle pertinenti aree.

I parchi gioco e i giardini di proprietà comunale risultano dettagliati nell'allegato "A" (elencazione dei parchi gioco e dei giardini di proprietà comunale) e nell'allegato "B" (mappa con identificazione delle aree) che identifica con la colorazione verde i parchi gioco e i giardini di proprietà comunale e con la colorazione rossa le zone attrezzate dei parchi giochi soggetti ad ulteriore divieto indicato all'art.3, punto C. del regolamento.

Gli allegati "A" (elencazione dei parchi gioco e dei giardini di proprietà comunale) e "B" (mappa con identificazione delle aree) possono essere integrati e modificati nel tempo con deliberazione di Giunta dell'Unione.

Art. 2 – Uso delle strutture

E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi gioco di mantenere un comportamento improntato al rispetto delle giovani utenze, dell'arredo a verde, delle strutture e delle attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni sarà chiamato a risarcirli.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, soltanto dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni dodici.

I bambini fruitori dei parchi gioco e dei giardini possono accedervi solo se accompagnati.

Il libero uso dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità dei genitori o comunque delle persone che li accompagnano, le quali dovranno evitare l'uso improprio delle attrezzature, nonché comportamenti tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni (suoni, rumori, schiamazzi). E' esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità dell'Ente locale.

L'orario di apertura del parco giochi può essere soggetto a specifica regolamentazione e può essere articolato in fasce diversificate a seconda della stagione, dell'ubicazione delle aree ovvero per altre specifiche esigenze.

Art. 3 - Divieti

E' vietato, in generale, trasgredire ai divieti disposti con il presente regolamento e che verranno indicati in apposita segnaletica.

A. All'interno dei parchi gioco è vietato l'accesso:

- ai cani o a altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera;
- ai pattini, monopattini o simili, condotti da soggetti di età maggiore di anni quattordici;
- ai mezzi a motore (fatta eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione del parco).

B. All'interno dei parchi gioco è vietato altresì:

- fumare e bere bevande alcoliche;
- creare punti di bivacco, se non nelle aree a ciò destinate (es. tavoli con panchine);
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- arrecare danni alle piante e/o alle aree verdi, calpestare e/o rovinare le aiuole;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco, salire con i piedi su tavoli e panchine;

- soddisfare bisogni fisiologici;
 - arrecare disturbo ai bambini e/o provocare schiamazzi;
 - sostare oltre l'orario di chiusura ove disciplinato.
- C. All'interno dei parchi gioco, limitatamente alle zone attrezzate, identificate con la colorazione rossa nell'allegato "B" (mappa con identificazione delle aree) è ulteriormente vietato:
- giocare a pallone.
- A. All'interno dei giardini è vietato l'accesso:
- ai cani e agli animali di qualsiasi taglia sprovvisti di guinzaglio e/o museruola e sacchetto per la raccolta delle deiezioni;
 - alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera;
 - pattini, monopattini o simili;
 - ai mezzi a motore (fatta eccezione di quelli autorizzati);
- B. All'interno dei giardini è vietato altresì:
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - campeggiare e/o pernottare;
 - arrecare danni alle piante e/o alle aree verdi, calpestare e/o rovinare le aiuole;
 - danneggiare la segnaletica o l'arredo, salire con i piedi su tavoli e panchine;
 - giocare a pallone arrecando danni al giardino e comunque nelle aree a ciò non predisposte;
 - soddisfare bisogni fisiologici;
 - sostare oltre l'orario di chiusura.

Art. 4 – Manutenzione dei parchi gioco e dei giardini

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi gioco, dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Ente locale.

Art. 5 – Vigilanza e osservanza del regolamento

La vigilanza relativa al rispetto e all'applicazione del presente regolamento è affidata all'Ufficio di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine territorialmente competenti.

L'Ente locale provvede a installare apposita segnaletica nelle aree oggetto del presente regolamento.

L'Ente locale si riserva di emanare, ove occorre, disposizioni applicative di dettaglio.

Art. 6 – Usi particolari dei parchi gioco e dei giardini

L'ente locale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi gioco e i giardini, oggetto del presente regolamento, per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso da parte di soggetti diversi dall'Ente locale sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato.

All'interno dei parchi gioco e dei giardini è consentito, previa autorizzazione, l'uso per iniziative organizzate da soggetti diversi dall'Ente locale.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque, non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del parco giochi e dei giardini.

Art. 7 – Sanzioni

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni del presente regolamento, si applica ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, un sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione ovvero immediatamente qualora la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

ALLEGATO "A" - (elencazione dei parchi gioco e dei giardini di proprietà comunale)

**al Regolamento per l'uso dei parchi gioco e dei giardini pubblici - approvato con deliberazione di
Assemblea n.15 del 29/07/2014**

Parchi gioco:

- a. Via Brianza, in Comune di Perego;
- b. Via De Gasperi, in Comune di Rovagnate (loc. Monte);
- c. Via Lombardia, in Comune di Rovagnate (loc. Crescenzaga);
- d. Via Sacro Cuore, in Comune di Rovagnate;
- e. Via Lombardia, in Comune di Santa Maria Hoè;
- f. Via Leopardi, in Comune di Santa Maria Hoè.

Giardini di proprietà comunale:

- a. Via Sacro Cuore, in Comune di Rovagnate.

ALLEGATO "B" - (mappa con identificazione delle aree)

**al Regolamento per l'uso dei parchi gioco e dei giardini pubblici - approvato con deliberazione di
Assemblea n.15 del 29/07/2014**



colorazione verde

parchi gioco e giardini di proprietà comunale



colorazione rossa

zone attrezzate dei parchi gioco soggetti ad ulteriore divieto indicato all'art.3, punto C. del regolamento.

